

## CONVENZIONE

Tra

**FEDERMANAGER ROMA**, con sede legale in Roma, Via Ravenna, 14, con codice fiscale 80081930580 per la quale interviene nel presente atto il Dott. Gherardo Zei nella sua qualità di Presidente (di seguito per brevità denominata Federmanager Roma);

- Da una parte -

e

**Avv. Gianluca GERMANI**, nato a Roma il 13/11/1973, residente in Roma, via Acaia n.69 (00183) iscritto all'albo degli avvocati tenuto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma ed abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, **con studio professionale in Roma, via Taranto n. 44** (GERMANI STUDIO LEGALE), telefono 0623269253, PEO: *germani.gianluca@libero.it*, PEC: *gianlucagermani@ordineavvocatiroma.org*; sito: *www.assistentzalegaleroma.com*, codice fiscale: GRMGLC73S13H501S, partita IVA: 06574031008, assicurato per i danni eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività professionale da ZURICH INSURANCE PLC, con polizza assicurativa ZURICH PRO STUDIO DI AVVOCATI n. 508A2004 004, con massimale di €2.000.000= (duemilioni) (per brevità, designato anche come lo "Studio" o il "Professionista");

- Dall'altra parte -

### PREMESSO CHE

Federmanager Roma rappresenta i dirigenti di aziende industriali delle Province di Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone ed aderisce all'associazione nazionale Federmanager;

Federmanager Roma ha creato un sistema in grado di fornire servizi ai propri associati ed ai famigliari degli stessi, sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti convenzionati;

Federmanager Roma si è mostrata interessata ai servizi prestati dal *Professionista*, nell'intenzione di assicurare ai propri iscritti un accesso agli stessi con condizioni di favore specificamente concordate.

Tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

#### Art. 1 (Premesse)

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ogni modifica della presente Convenzione dovrà rivestire, a pena nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.

#### Art. 2 (Destinatari della convenzione)

GIANLUCA  
GERMANI  
AVVOCATO  
13.07.2023  
09:45:33  
GMT+00:00



Destinatari della presente convenzione sono i Manager associati iscritti a Federmanager Roma e loro familiari, da considerarsi parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

### **Art. 3 (Oggetto della Convenzione)**

La presente convenzione fra Federmanager Roma e lo Studio o il Professionista, di seguito denominate "Parti", si applica agli associati (e ai loro familiari) che abbiano necessità di un supporto qualificato e professionale, oltre che nelle tradizionali aree del diritto civile, di famiglia e successorio, nelle seguenti aree di competenza:

#### **1.-CONTENZIOSO ARBITRALE E PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE.**

In tale area rientra il contenzioso arbitrale, civile e societario, irrituale e rituale, nonché la fase d'impugnazione del lodo arbitrale ed il procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri.

L'assistenza in fase di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita.

#### **2.-DIRITTO E CONTENZIOSO SOCIETARIO.**

In tale area rientra:

- a) la consulenza stragiudiziale e i pareri legali riguardo alla verifica preliminare del rischio connesso al contenzioso anche per gestire in modo efficiente lo specifico rischio derivante dal possibile esercizio di un'azione di responsabilità nei confronti degli organi gestori e di controllo;
- b) le controversie e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria di competenza delle **sezioni specializzate in materia d'impresa**, tra cui si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli concernenti:
  - la responsabilità dell'impresa e dei suoi organi nei confronti dei terzi, dei soci di minoranza e dei creditori sociali;
  - le azioni giudiziarie finalizzate all'impugnativa delle deliberazioni degli organi sociali ivi inclusi quelli collegiali;
  - il contenzioso arbitrale, anche tra soci e società;
  - la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario;
  - le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri

GIANLUCA  
GERMANI  
AVVOCATO  
13.07.2023  
09:45:33  
GMT+00:00



inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati;

- le opposizioni di cui agli articoli: 2445, comma terzo, c.c. e art. 2482, comma secondo, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.); 2447 quater, comma secondo, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), 2487 ter, comma secondo, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), 2503, comma secondo, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla fusione), 2503 bis, comma primo, c.c. (opposizione alla fusione da parte dei possessori di obbligazioni di società partecipanti alla fusione) ed art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società)
- il trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali e i diritti inerenti;
- i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341 bis c.c.;
- le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- i rapporti riguardanti le società controllate di cui all'art. 2359, comma primo, n. 3), c.c., le società esercitanti l'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 septies c.c. e ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies c.c.;
- la revoca cautelare dell'organo gestorio nelle srl (2476 c.c.);
- la denuncia per gravi irregolarità nella gestione (art. 2409 c.c.).

GIANLUCA  
GERMANI  
AVVOCATO  
13.07.2023  
09:45:33  
GMT+00:00



### **3.-DIRITTO E CONTENZIOSO PENALE.**

In questa area rientra la difesa nei procedimenti penali, dell'indagato, dell'imputato, della persona offesa o del responsabile civile, anche con riferimento a:

Misure cautelari personali e reali;

Reati societari e responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01;

Reati ambientali;

Reati fallimentari;

Stesura di pareri *pro veritate*, redazione di denunce e querele.

Il servizio consentirà, quindi, agli iscritti di interloquire con il Professionista, che metterà a disposizione degli associati le seguenti tipologie di consulenza: **una consulenza gratuita all'anno all'associato ed ai suoi familiari, in presenza presso la sede di Federmanager Roma, ovvero, ove ritenuto più confacente agli interessi dell'utente e previo consenso di Federmanager, da remoto.**

**In caso di conferimento del mandato professionale, sia esso di tipo giudiziale o stragiudiziale - si opererà, in ogni caso, uno sconto del 15% sul parametro (ossia valore medio) previsto dal tariffario forense vigente.**

**Il professionista metterà, inoltre, a disposizione, con cadenza mensile, una rassegna delle principali novità giurisprudenziali del mese.**

Resta in ogni caso espressamente inteso che Federmanager Roma non sarà ritenuta in alcun modo responsabile dei rapporti instaurati ed intercorrenti tra il Professionista e gli iscritti.

Nessun compenso sarà dovuto al Professionista da Federmanager Roma per l'attività prevista, o comunque collegata, alla presente convenzione.

#### **Art. 4 (Variazioni relative al Programma)**

Tutte le variazioni relative alle agevolazioni concesse agli associati Federmanager Roma dovranno essere decise congiuntamente dalle parti.

#### **Art. 5 (Durata)**

Il presente accordo avrà durata dal 15/07/2023 al 31 <sup>Luglio</sup> ~~gennaio~~ 2024.

Al termine di tale periodo la convenzione decadrà automaticamente salvo diversi accordi tra le parti.

Le parti possono recedere prima della scadenza fissata con un preavviso di 30 gg a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli iscritti già seguiti dal Professionista.

#### **Art. 6 (Garanzie)**

Resta inteso tra le Parti che Federmanager Roma è e rimarrà estranea rispetto ai rapporti contrattuali che il Professionista instaurerà con i beneficiari della presente Convenzione.

Il Professionista si impegna e garantisce, quindi, sin d'ora, che il rapporto sarà bilaterale in ogni sua forma tra la stessa e ciascun soggetto che

GIANLUCA  
GERMANI  
AVVOCATO  
13.07.2023  
09:45:33  
GMT+00:00



accederà ai servizi oggetto della presente Convenzione e che non riterrà mai Federmanager Roma coinvolta e/o responsabile, a nessun titolo, né direttamente né indirettamente, nei rapporti giuridici che il Professionista instaurerà con i soggetti destinatari della presente Convenzione.

Le Parti convengono che FEDERMANAGER ROMA resterà estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra il dirigente fruitore della Convenzione e il Professionista e comunque il Professionista si obbliga a tenere indenne FEDERMANAGER ROMA da ogni domanda/pretesa/azione dell'associato conseguente all'utilizzo della Convenzione.

#### **ART. 7 (Protezione dei dati personali)**

Le Parti si danno atto che nell'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno osservati, in materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. ed il Regolamento Europeo Privacy (GDPR) n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Il *Professionista* come autonomo titolare, si impegna a trattare i dati personali di cui verrà in possesso (esempio: documenti e dati dei dirigenti ecc.) unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e si obbliga a dare adeguata informativa ai dirigenti in materia di privacy sul trattamento dei dati.

#### **Art. 8 (Foro competente)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione, qualora la stessa non sia risolta dalle Parti in via amichevole, il foro competente in via esclusiva viene individuato nel FORO di ROMA.

#### **ART. 9 (Comunicazioni)**

Qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione dovrà avere forma scritta e sarà considerata validamente effettuata se inviata alla Parte via mail/pec ai seguenti indirizzi:

Federmanager Roma: [segreteria@federmanager.roma.it](mailto:segreteria@federmanager.roma.it)

Il Professionista: PEO: [germani.gianluca@libero.it](mailto:germani.gianluca@libero.it), PEC: [gianlucagermani@ordineavvocatiroma.org](mailto:gianlucagermani@ordineavvocatiroma.org) (la casella è abilita a ricevere solo da PEC)

#### **Art. 10 (Disposizioni finali)**

Ogni modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti.


GIANLUCA  
GERMANI  
AVVOCATO  
13.07.2023  
09:45:33  
GMT+00:00



Tra le Parti resta inteso che la Convenzione non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.

La sottoscrizione della presente convenzione sostituisce ogni altra convenzione in essere.

Roma, ~~13/07~~ 2023

Federmanager Roma Il Presidente Dott. Giancarlo Zoi 	Il Professionista Avv. Gianluca Germani
--	--

GIANLUCA  
GERMANI  
AVVOCATO  
13.07.2023  
09:45:33  
GMT+00:00

